



Comune di Pula

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Economico - Finanziario Servizio Tributi

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2018

INDICE

Articolo 1 - Principi generali

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

Articolo 3 - Finalità dell'imposta

Articolo 4 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 9 - Accertamenti

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 10 bis - Resa del conto giudiziale

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Articolo 12 - Rimborsi

Articolo 13 - Contenzioso

Articolo 14 - Disposizioni finali

Articolo 15 - Entrata in vigore

Articolo 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Articolo 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 aprile 2012

3. L'imposta è stabilita in:

- alta stagione dal 01/04 al 31/10
- bassa stagione dal 01/11 al 31/03

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ubicate nel territorio del Comune di Pula:

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettive ai sensi della L. R. n. 16 del 28/07/2017 art. 13 art. 21 , sono distinte nelle seguenti tipologie:

a) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

- Albergo
- Albergo residenziale
- Albergo diffuso
- Villaggio albergo
- Albergo rurale

b) STRUTTURE RICETTIVE ALL' ARIA APERTA:

- Campeggi - Villaggi turistici
- Marina Resort

c) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

- Case per ferie
- Ostello della gioventù
- Boat & Breakfast
- Case ed appartamenti per vacanze (CA V)
- Residence

- Domos
- Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast) -

2. Le strutture di cui alla L.R. n. 11 art. 3 disciplina espressamente le seguenti strutture :

- Attività Agrituristiche

3. Le strutture di cui all'art. 4 comma 5 ter bis del D.L. n. 50 del 04/04/2017

- Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell' Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011, al finanziamento degli interventi definiti nel bilancio di previsione del Comune di Pula, per il turismo riguardanti:

- progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- finanziamento delle spese connesse ai flussi turistici;
- Sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione
- Incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini all'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- Sostegno ai servizi pubblici locali , compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva

2. Le azioni e gli interventi da intraprendere saranno concertati attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico che avrà una funzione prettamente consultiva e di indirizzo.

- Il tavolo tecnico è composto da almeno tre tra le associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive, presieduto dal Sindaco o suo delegato, dall'Assessore al Turismo e da un componente della minoranza consiliare. Possono altresì partecipare al tavolo tecnico due rappresentanti delle strutture ricettive locali. Verrà convocato almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità .
3. Entro il 31/12 di ogni anno il Consiglio Comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.
 4. Le relazioni di cui al punto 3 del presente articolo, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Pula.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'Imposta.
3. **I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17, locazioni brevi sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno.**

Articolo 5

Misura dell'imposta

- La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f del Dlgs 267/00 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge.
- Per eventi di particolare e straordinaria rilevanza di carattere congressuale, fieristici, storico culturali, organizzati nel periodo di bassa stagione, la Giunta si riserva di applicare misure agevolative che in ogni caso non potranno prevedere una riduzione superiore al 25% dell'imposta applicata nel periodo suddetto. Si potrà prevedere altresì l'esenzione totale della tassa nel caso in cui, previo accordo tra le parti, si usufruirà in forma compensativa dei servizi e dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare, culturale e storico del Comune di Pula. Gli operatori interessati ad usufruire della riduzione dovranno presentare entro il mese di ottobre dell'anno in corso, nonché entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la richiesta per l'esame della proposta. La Giunta valuterà la richiesta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - numero degli ospiti;

- giorni di permanenza;

- natura dell'evento correlato a valorizzare e promuovere i servizi offerti nel territorio.

3. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle" e stagionalità

4. Per permettere ai clienti che pernottano presso la propria struttura ricettiva di conoscere le modalità di applicazione, l'entità dell'imposta di soggiorno e le esenzioni previste, i gestori della struttura sono tenuti a darne informazione in appositi spazi.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a)** i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b)** i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c)** i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- d)** un soggetto per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore);
- e)** il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa; persone che alloggiano, per un periodo superiore ai cinque giorni, per motivi lavorativi
- f)** soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- g)** Gli studenti che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di studio;
- h)** I portatori di handicap, così come definito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992; ivi ricompreso anche un accompagnatore;

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio di un'attestazione rilasciata al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.- 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie del

ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture , come individuate all'art.2 comma 4 punti 1,2 e 3, corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Pula. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura effettua mensilmente il versamento al Comune di Pula delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno sedici del mese successivo con le seguenti modalità :
 - mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - tramite procedure telematiche.

Tali modalità saranno valide sino all'introduzione del pagamento elettronico da effettuarsi attraverso il portale del Comune di Pula ,PagoPa che sarà l'unico strumento per il riversamento dell'imposta di soggiorno.

Ai soggetti di cui all'art. 2 comma 4 punto 3 sarà data facoltà, limitatamente al 2019, di effettuare il riversamento dell'imposta, con bollettino postale o bonifico bancario

Articolo 8

Obblighi dei gestori delle strutture

1. I gestori delle strutture -sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture hanno l'obbligo di dichiarare giornalmente le presenze , inserendo sul portale web del comune di Pula i dati richiesti nell'apposito form.

L'accesso al software dedicato sul portale del Comune sarà possibile tramite il rilascio di apposite credenziali da richiedere all'atto della registrazione.

Ai soggetti di cui all'art. 2 comma 4 punto 3 sarà data facoltà di effettuare mensilmente le denunce cartacee con la modulistica predisposta dal Comune di Pula, limitatamente al 2019.

Articolo 9

Accertamenti

- Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all' art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006 n. 296.
- Il Comune effettua il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all' art. 8.
- Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano gli interessi ai sensi art 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n.296.
- 6. I titolari delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 4 punti 1 e 2, quali agenti contabili, sono soggetti agli obblighi previsti all'articolo 10 bis del presente regolamento. Le modalità operative per**

l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con successivo atto convenzionale.

7. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 3 dell'art.4 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 D.Lgs.471/97 in caso di mancato rispetto delle scadenze mensili per il versamento dell'Imposta. La suddetta violazione viene contestata ai sensi ed agli effetti dell'art.4 commi 161 e seguenti della legge 296/2006.

Art. 10 bis

Resa del conto giudiziale

I dati delle dichiarazioni giornaliere sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che i titolari delle strutture ricettive, di cui all'articolo 2 comma 4 punti 1 e 2, hanno l'obbligo di rendere all'amministrazione Comunale entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo .

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 9.

2. Nella ipotesi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, causata da un errato versamento da parte del soggetto passivo, il titolare della struttura per aver diritto alla compensazione dovrà dimostrare di avere a sua volta rimborsato il soggetto passivo. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

Articolo 13

Contenzioso

- Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D. Lgs. 546/1992.

Articolo 14

Disposizioni finali

- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 15

Entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.
- Il regolamento acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione.
- Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione.
- Il medesimo regolamento è, altresì pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.comune.pula.ca.it